



n. 543/2008

Reg. Sent.

n.

Reg. Ric.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA*  
*SEZIONE SECONDA*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

POLATO COSTANTINO, POLATO LIVIO, POLATO LUCIO, in proprio e quali soci della L.C.L. s.n.c. F.lli Polato di Lucio Polato & C., DE MARTIN MARGHERITA, SCOTTO ANTONINA, SCOTTO LETTERIA,  
rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Magnoni e Francesco Albertini del Foro di Milano,  
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. Giovanni Magnoni in Milano, via da Cannobio 11;

**Contro**

Comune di Paderno Dugnano, in persona del sindaco *pro tempore*,  
non costituito;

**per l'annullamento**

**del provvedimento del 10. 12. 1991**, emesso dall'ufficio tecnico comunale, e contenente ordine di demolizione;

**del parere 14. 11. 1988 n. 31** emesso dalla Commissione edilizia comunale;

Visto il ricorso con i relativi allegati ed i documenti tutti del giudizio:

Uditi alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008 i difensori delle parti come da verbale;

Relatore il dott. Russo;

Ritenuto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune di Paderno Dugnano aveva ordinato la demolizione di opere abusive consistenti in baracche e recinzioni, che i ricorrenti avevano realizzato sulla loro proprietà.

L'unico motivo a sostegno del ricorso era il seguente:

1. eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso che il Comune non si era reso conto che i manufatti di cui aveva ordinato la demolizione erano stati in realtà già condonati per effetto del decorso del silenzio - assenso sulla istanza di condono presentata dai ricorrenti nel lontano anno 1986.

I ricorrenti chiedevano altresì la sospensione del provvedimento impugnato.

Nel corso della fase cautelare, con ordinanza del 12 marzo 1992, il Tribunale disponeva l'acquisizione di documentazione presso il Comune.

I documenti acquisiti presso l'autorità amministrativa consentivano di accertare che l'istanza di condono presentata dai ricorrenti, e per cui gli stessi avevano provveduto anche al versamento della relativa oblazione perfezionatasi il 1 ottobre 1987, era stata oggetto di parere negativo reso il 14 novembre 1988 dalla Commissione edilizia comunale, che aveva ritenuto non accoglibile l'istanza di condono per l'insistenza delle opere realizzate in un'area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.

A seguito del parere appena citato, il procedimento di condono aveva subito un arresto e di fatto non si era mai concluso con un provvedimento espresso nè in un senso né nell'altro.

Nel corso dell'anno 1991 il Comune aveva ritenuto, poi, di sanzionare con l'ordine di demolizione l'abuso, a giudizio del Comune, mai regolarizzato con il condono.

A seguito delle acquisizioni documentali avvenute nella fase cautelare, i ricorrenti impugnavano a quel punto con motivi aggiunti anche il parere del 14 novembre 1988, adducendo i seguenti motivi di ricorso:

1. violazione di legge, atteso che nessuna norma della legge sul condono edilizio prevede che nelle pratiche di condono debba essere acquisito il parere della Commissione edilizia comunale;
2. eccesso di potere per contraddittorietà, atteso che, al contrario di quanto riportato nel parere, la zona in esame non era affatto gravata da vincolo di inedificabilità in quanto il tracciato di progetto della strada che comportava l'asserito vincolo era in realtà diverso da quello assunto dalla Commissione edilizia e non coinvolgeva in alcun modo la proprietà dei ricorrenti.

Con ordinanza del 14 maggio 1992 il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione dell'originario provvedimento impugnato (l'ordine di demolizione), rilevando che esso era stato emesso prima che fosse perfezionata la procedura di condono.

Il ricorso principale è fondato.

La procedura utilizzata dal Comune non è stata corretta. Risulta documentalmente che la procedura di condono, avanzata dagli interessati ben prima dell'avvio della procedura sanzionatoria sfociata nell'ordine di demolizione, non si è mai perfezionata.

Il Comune si è limitato, infatti, ad acquisire il parere della Commissione edilizia comunale, che, peraltro, a prescindere dalla circostanza che sia o meno dovuto, è mero atto endoprocedimentale interno (ed infatti non era noto alla parte prima di questo processo), e non ha mai ritenuto di pronunciarsi sulla istanza di regolarizzazione dei manufatti presentata dai ricorrenti attraverso la procedura del condono.

Quando è iniziato l'iter sanzionatorio dell'abuso, pertanto, era ancora pendente la procedura di condono iniziata dagli interessati nell'anno 1986, il cui perfezionamento avrebbe dovuto essere preliminare all'adozione di eventuali provvedimenti repressivi.

Ne consegue che l'ordine di demolizione deve essere annullato, atteso che, come già espresso da questo Tribunale, nella ordinanza di sospensiva del 14 maggio 1992, il Comune avrebbe dovuto perfezionare la procedura di condono, pronunciandosi sulla istanza presentata dal privato, prima di emettere il provvedimento di demolizione impugnato.

Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, inammissibile.

Nella prospettazione fatta propria dal Tribunale con la soluzione data al ricorso principale, il parere della Commissione edilizia comunale del 14 novembre 1988 impugnato con motivi aggiunti, è un mero atto di natura endoprocedimentale che non

definisce il procedimento amministrativo aperto sulla istanza di condono, che avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso.

Ne consegue che tale parere non è atto idoneo a cagionare la lesione di interessi legittimi dei ricorrenti, che pertanto difettano di interesse a ricorrere nei suoi confronti.

In ragione della reciproca soccombenza nei due punti in cui si è articolata la controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

*Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. II, così definitivamente pronunciando,*

Accoglie il ricorso contro l'ordine di demolizione del 10. 12. 1991, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara inammissibile il ricorso contro il parere del 14. 11. 1988.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27. 2. 2008, con l'intervento dei signori magistrati

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Referendario

Carmine Russo, Referendario relatore.

L'estensore

Il Presidente